



INTERMEDIARI FINANZIARI NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Risvolti applicativi per i componenti degli Organi di Controllo

Martedì 23 Giugno 2020
dalle ore 15,00

**Focus sull'antiriciclaggio nella specificità degli investimenti in
Arte in ambito di gestione di patrimoni familiari**


*Prof. Paolo Turati, Docente di Wealth Management , Saa-School of
Management dell'Università di Torino*

A detailed view of the lower portion of the Mona Lisa painting. The figure's right hand is raised, with the index and middle fingers pointing upwards. The figure wears a blue garment with a gold, geometric patterned border around the neckline. The background is dark with gold decorative elements.


**NUOVO REGOLAMENTO SULL'IMPORTAZIONE IN EUROPA E RIFORMA
DELL' ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA PER BENI CULTURALI E OPERE D'ARTE**

Figure 1.1 | Sales in the Global Art Market 2008–2018

Billion \$



**Figure 1.3 | Global Art Market Share
by Value in 2018**



**Figure 1.5 | EU Art Market Share
by Value in 2018**







Figure 4.12 | Market Share by Sector of the Fine Art Auction Market in 2018

a. By Value of Sales



b. By Volume of Sales



A close-up detail of the Mona Lisa's face and her right hand. She is pointing her index finger upwards. The background is dark with ornate gold patterns. The text is overlaid on the image.

Principali reati degli investitori e degli operatori «non falsari»
(per i quali sono previsti anche altri titoli di reato) nei
trasferimenti delle opere(il cui possesso vale titolo) d'Arte

Dispositivo dell'art. 712 Codice penale: INCAUTO ACQUISTO

[Fonti](#) → [Codice penale](#) → [LIBRO TERZO - Delle contravvenzioni in particolare](#) → [Titolo I - Delle contravvenzioni di polizia](#) → [Capo I - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza](#) → [Sezione III - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati](#)

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo ⁽¹⁾, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato ⁽²⁾, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a dieci euro.

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza [\[713\]](#) ⁽³⁾.

Note

(1) Si tratta di circostanze indizianti di natura meramente oggettiva, che importano un accertamento in merito alla legittimità della provenienza della cosa e di conseguenza rendono la violazione di tale obbligo di cautela penalmente rilevante.

(2) A differenza della ricettazione (v. [648](#)), in tale fattispecie il c.d. reato presupposto è riferibile anche alle contravvenzioni, non essendo il disposto della norma riferito esclusivamente ai delitti.

(3) Il comma secondo prevede, invece, la c.d. intromissione nella ricettazione, che è reato a consumazione anticipata, estendendo l'incriminazione anche alle attività di intermediazione.

Dispositivo dell'art. 648 Codice penale: RICETTAZIONE

Fonti → [Codice penale](#) → [LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare](#) → [Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio](#) → [Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode](#)

Fuori dei casi di concorso nel reato [[110](#)] ⁽¹⁾, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un [profitto](#) ⁽²⁾, acquista, riceve od [occulta](#) denaro o cose provenienti da un qualsiasi [delitto](#), o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare⁽³⁾, è punito con la [reclusione](#) da due ad otto anni e con la [multa](#) da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro [[709](#), [712](#)]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo [628](#), terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo [629](#), secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo [625](#), primo comma, n. 7-bis) ⁽⁴⁾.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità [[62](#) n. 4, [133](#)] ⁽⁵⁾.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è [imputabile](#) [[85](#)] o [non è punibile](#) [[379](#), [649](#), [712](#)] ovvero quando manchi una [condizione di procedibilità](#) riferita a tale delitto.

Note

(1) La clausola di riserva esclude dal novero dei soggetti attivi il concorrente nel reato presupposto, nei cui confronti la condotta di ricettazione costituisce un post factum non punibile.

(2) La dottrina moderna ritiene che non possa più considerarsi il profitto solo dal punto di vista patrimoniale, ma debba questo essere inteso in senso ampio come un vantaggio dalla natura anche extrapatrimoniale.

(3) Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di un qualsiasi delitto di natura dolosa o colposa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni.

(4) Tale comma è stato così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.

(5) Si ritiene che la particolare tenuità del fatto si valuti non solo in relazione al valore della cosa ricettata, ma anche a tutte le circostanze indicate dall'art. [133](#).

Dispositivo dell'art. 648 bis Codice penale: RICICLAGGIO

[Fonti](#) → [Codice penale](#) → [LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare](#) → [Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio](#) → [Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode](#)

⁽¹⁾ Fuori dei casi di concorso nel reato⁽²⁾, chiunque [sostituisce](#) o trasferisce denaro, beni o altre [utilità](#) provenienti ⁽³⁾ da [delitto](#) non colposo ⁽⁴⁾; ovvero compie in relazione ad essi altre [operazioni](#), in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa ⁽⁵⁾, è punito con la [reclusione](#) da quattro a dodici anni e con la [multa](#) da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo [648](#).

Note

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 3, del D.L. 21 marzo 1978, n. 59 è stato poi sostituito, prima dall'art. 23, della l. 19 marzo 1990 n. 55 e successivamente dall'art. 4, della l. 09 agosto 1993, n. 328.

(2) La clausola di riserva esclude dal novero dei soggetti attivi il concorrente nel reato presupposto, nei cui confronti la condotta in esame costituisce un post factum non punibile.

(3) Si pone il problema se possa considerarsi ammissibile il c.d. riciclaggio indiretto, ovvero delle ipotesi in cui i beni siano stati oggetto di una precedente ricettazione ex art. [648](#) o di altra operazione di riciclaggio puro. La dottrina maggioritaria propende per una soluzione positiva, stante un'interpretazione ampia della nozione di "provenienza".

(4) Presupposto necessario del reato di riciclaggio, similmente a quanto avviene per il reato di ricettazione, è la precedente commissione di un altro fatto delittuoso, che non si richiede sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si tratta di delitti di sola natura dolosa, non rientrandovi dunque, data la chiarezza della norma, nè le contravvenzioni nè i delitti colposi.

(5) Le condotte ivi previste sono perseguibili solo se idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene: si pensi come ad esempio alla sostituzione della targa di un'autovettura, che costituisce il più immediato e utile dato di collegamento con il proprietario o alla manomissione del suo numero di telaio.

Dispositivo dell'art. 648 ter 1 Codice penale: AUTORICICLAGGIO

Fonti → [Codice penale](#) → [LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare](#) → [Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio](#) → [Capo II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode](#)

(1) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (2) Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. (3) Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. (4) Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, **non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.** (5) La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. (5) La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo [648](#).

Note

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186, con decorrenza dal 01 gennaio 2015.

Dispositivo dell'art. 174 Codice dei beni culturali e del paesaggio(D.Lgs.42/2004)

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo [11](#), comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo [30](#) del codice penale.

Il vecchio regime in vigore sino all'estate del 2017 sulla circolazione delle opere d'arte prevedeva che le opere che avevano più di 50 anni di un artista non vivente fossero sottoposte al controllo di esportazione.

Il nuovo regime (D.M. 17 maggio 2018, n. 246) prevede:

l'innalzamento della così detta " soglia temporale" da 50 a 70 anni al di sotto della quale i beni ,di un autore non più vivente non potranno essere oggetto di blocco per l'esportazione;

che le opere sotto i 70 anni ma sopra i 50 possono essere oggetto di tutela se presentano un interesse eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione;


l'introduzione del concetto di " soglia di valore ":la nuova disciplina prevede che per l'esportazione di un'opera creata da oltre 70 anni il cui valore non superi i 13.500 sia bastevole la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che prende il nome di

"Autocertificazione di arte contemporanea". In sintesi, secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio ([D.Lgs. 42/2004](#))

l'esportazione di "opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni" non è soggetta ad autorizzazione, per le opere create da oltre 70 anni il cui valori non superi i 13.500 è bastevole l'autocertificazione.


NUOVO REGOLAMENTO SULL'IMPORTAZIONE IN EUROPA PER I BENI CULTURALI

Lo scorso 7 giugno è entrato in vigore il **Regolamento n. 880 del 17 aprile 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale UE, che introduce rilevanti novità in materia di importazione di beni culturali provenienti da Paesi extra UE, predisponendo delle **nuove procedure di controllo applicabili a tutti gli Stati membri**. Il fine di questa normativa, oltre che **nell'armonizzazione delle diverse regole doganali previste dai singoli Stati dell'Unione**, è nel **contrasto delle transazioni di beni culturali illecitamente detenuti in Paesi terzi e da questi trasferiti in Europa** e il cui commercio è, in molti casi, **strumentale al finanziamento delle organizzazioni terroristiche e criminali**.



In particolare, il Legislatore Europeo si sofferma sui cosiddetti **“porti franchi”**, dove spesso i **beni culturali**(il cui possesso vale giuridicamente titolo) sono **“sepolti”** e non si spostano mai, essendo sufficiente per il passaggio di proprietà uno scambio di documenti o, al più, un **cambio di chiavi per aprire una nuova cassetta di Sicurezza**. L’importazione di cui alla nuova Normativa comprende infatti anche il **transito temporaneo dei beni nel territorio dell’Unione**, così come il loro deposito doganale o lo **stazionamento in zone franche**(p.es i Freeport del Lussemburgo, di Rotterdam...).


Secondo il suddetto Regolamento: «E opportuno che le misure di controllo da adottare in merito alle zone franche e ai cosiddetti «porti franchi» abbiano un ambito di applicazione quanto più ampio possibile in termini di regimi doganali interessati, al fine di evitare che il presente regolamento sia aggirato attraverso il ricorso a tali zone franche, che potrebbero potenzialmente essere utilizzate per la continua proliferazione del commercio di prodotti illegali nell'Unione. **È opportuno pertanto che tali misure di controllo non si applichino solo ai beni culturali immessi in libera pratica ma anche ai beni culturali vincolati a un regime doganale speciale.** L'ambito di applicazione non dovrebbe **tuttavia** andare oltre l'obiettivo di impedire ai beni culturali esportati illecitamente di entrare nel territorio doganale dell'Unione. Pertanto, pur applicandosi l'immissione in libera pratica e alcuni regimi doganali speciali a cui possono essere vincolati i beni che entrano nel territorio doganale dell'Unione, **è opportuno che le misure di controllo sistematiche non si applichino al transito.»**



L'art. 2 del Regolamento definisce come bene culturale «*qualsiasi articolo di importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o scientifica*» non prodotto o rinvenuto in Europa, rinviando all'appendice al Regolamento una più dettagliata classificazione dei beni, suddivisi per categorie.




L'art. 3 del Regolamento, prevede che il bene importato possa essere introdotto in Europa previa concessione di licenza da parte delle autorità competenti o susseguentemente alla presentazione di una dichiarazione da parte dell'importatore.




La licenza di importazione, rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro previa presentazione di apposita domanda corredata della documentazione idonea a comprovare la lecita provenienza del bene importato, è valida su tutto il territorio europeo.


L'autorità competente verificata il contenuto della domanda, prima di procedere al suo accoglimento o rigetto motivato **entro 90 giorni dalla ricezione della domanda "completa"** (essendo prevista la possibilità di richiedere l'integrazione della documentazione prodotta a corredo della stessa).




La dichiarazione è firmata dal titolare dei beni oggetto di importazione, che attesta che la loro esportazione è avvenuta in conformità alle regole del Paese di provenienza, e deve a fornire alle autorità doganali competenti una descrizione dettagliata dei beni in modo da consentirne l'identificazione ed il controllo.

The background of the slide is a faded, semi-transparent image of the Mona Lisa painting. The central figure, a woman with a subtle smile, is visible through the text. The painting's characteristic features, such as her enigmatic expression and the intricate details of her blue and gold patterned dress, are softened by the overlay.

Fra le **eccezioni**, non sono richieste licenze e dichiarazioni qualora l'importazione riguardi **un bene culturale reintrodotta in UE, ovvero nel caso di beni culturali destinati ad essere temporaneamente custoditi da una pubblica autorità, o comunque sotto la sua vigilanza, a meri fini protezionistici, per essere poi restituiti al Paese di origine, oppure per i beni culturali temporaneamente importati per fini formativi, scientifici, di conservazione, restauro o esposizione.**




Uno degli obiettivi primari del Regolamento è quello di favorire la massima **cooperazione tra i vari Stati membri nelle procedure di archiviazione e scambio di dati** in relazione ai beni importati. Tali procedure informative dovranno essere effettuate attraverso un **istituendo sistema elettronico centralizzato** sulla base di operatività le cui caratteristiche che saranno definite dalla Commissione.

A close-up, slightly faded image of the Mona Lisa's face and upper torso. The subject has long, wavy brown hair and a subtle, enigmatic smile. She is wearing a blue garment with a gold-embroidered border. The background is dark with gold decorative patterns. The text is overlaid on the lower half of the image.

Entro il 28 dicembre 2020 ogni Stato membro dovrà segnalare alla Commissione le sanzioni previste per le violazioni delle regole sulle importazioni, la cui Normativa interna, con le relative finalità, dovrà essere comunicata alla Commissione entro il 28 giugno 2025.

RIFORMA DELL' ANTIRICICLAGGIO IN ITALIA PER LE OPERE D'ARTE

La principale fonte normativa per l'Italia era rappresentata dal **d.lgs. 231/2007** ("Antiriciclaggio"), che si completava con ulteriori fonti secondarie. Il decreto era stato già parzialmente modificato dai **d.lgs. 90/2017** e **92/2017**, che attuavano la direttiva **Ue 2015/849 (IV Direttiva)** su cui si sono impiantate ulteriori modificazioni previste dalla direttiva **Ue 2015/849 (V Direttiva)** con entrata in vigore del **d.lgs. n. 125/2019**, avente ad oggetto la prevenzione nell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo e che modifica non di meno le direttive **n. 2009/138/CE** e **n. 2013/36/UE**, avvenuta il 10 novembre 2019, che ha apportato **rilevanti modifiche alla suddetta normativa originale del d.lgs. n.231/2007.**




Con **decreto del 17 febbraio 2011**, sono già stati peraltro individuati una serie di indicatori di anomalia per semplificare il riconoscimento delle operazioni sospette: su quella base normativa, in presenza di un sospetto, i soggetti obbligati devono astenersi dal compiere l'operazione e devono effettuare appunto la cosiddetta **segnalazione di operazione sospetta (Sos)**.

Essa consiste in una **comunicazione effettuata all'Uif (Unità di Informazione finanziaria, per l'Italia) contenente i dati, le informazioni e i motivi dell'operazione che il cliente deve compiere**.


Per tutta la durata del rapporto, il soggetto obbligato deve comunque monitorare il rischio e conservare i dati del cliente, così da garantirne l'integrità e la tempestiva acquisizione da parte delle istituzioni competenti in sede di accertamento o di indagine.


L'inosservanza di tali adempimenti comporta l'applicazione di sanzioni amministrative significative e (se gravi) anche di penali.



Il sistema stabilisce adempimenti che devono essere assolti da parte di determinati soggetti (definiti soggetti obbligati), tra cui rientrano coloro che esercitano attività di commercio di cose antiche, ma anche case d'asta e gallerie d'arte.

L'art. 3 del Decreto Antiriciclaggio prevede ora, tra gli altri i soggetti obbligati (immobiliaristi, assicuratori, gestori di valute virtuali, comproro e cartolarizzatori di crediti), anche:

- 
- **Soggetti professionali che commerciano o raccolgono collezioni opere d'arte** o che agiscono in veste di intermediari delle opere stesse, qualora il valore dell'operazione o di operazioni tra loro collegate sia pari o superiore a 10.000 euro;
 - **soggetti che agiscono in qualità di intermediari nel commercio di opere d'arte**, anche quando questa attività venga svolta avvalendosi di gallerie d'arte (**galleristi**) o di case d'asta (**gestori di case d'asta e antiquari**).




L'art. 3 del Decreto Antiriciclaggio, inoltre, attraverso l'introduzione del comma 9–bis prevede oggi che **i soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali insediate in un altro Stato membro, rispettino integralmente le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria** in materia di prevenzione del sistema finanziario per fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo in vigore nel medesimo Stato membro.


Titolarità effettiva

In tema di titolarità effettiva, **il d.lgs. n. 125/2019 ha meglio puntualizzato il c.d. “criterio residuale” di identificazione**, prevedendo che **qualora i criteri** contenuti nella Normativa non siano sufficientemente in grado di garantire una identificazione univoca di uno o più titolari effettivi, **il titolare effettivo** venga identificato in quella persona fisica o in quelle persone fisiche titolari di **poteri di rappresentanza legale, amministrativa o direttiva delle società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica**.


Quest'ultima precisazione è volta ad eliminare qualsiasi possibilità di dubbio circa il fatto che il titolare effettivo sia la persona fisica del cliente, dotata dei poteri precedentemente enucleati, e non l'ultimo soggetto (diverso dalla persona fisica) posto al vertice della catena partecipativa.

The background of the slide is a faded, semi-transparent image of the Mona Lisa painting. The central figure, a woman with a subtle smile, is visible through the text. The painting's characteristic features, such as her enigmatic expression and the intricate patterns on her blue and gold dress, are discernible. The overall tone is dark and artistic, providing a sophisticated backdrop for the legal text.

In merito alle **misure di adeguata verifica della clientela**, la **quinta Direttiva** ha modificato l'art. 13, lettera a) della quarta Direttiva includendo ***“i mezzi di identificazione elettronica e i servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio o altre procedure di identificazione a distanza o elettronica sicure, regolamentate, riconosciute, approvate o accettate dalle autorità nazionali competenti”*** al fine di **individuare il cliente e verificarne l'identità.**



Altra innovazione meritevole di menzione, introdotta al **comma 6 dell'art. 20 del Decreto Antiriciclaggio**, riguarda la possibilità concessa ai soggetti obbligati di **conservare traccia non soltanto delle verifiche effettuate a scopi identificativi del titolare effettivo ma, con riferimento al titolare effettivo individuato attraverso il c.d. "criterio residuale"**, delle motivazioni che non hanno permesso di identificarlo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 20.



Relativamente alla titolarità effettiva dei **trust o degli istituti giuridici affini**, il Decreto Antiriciclaggio prevede che, in riferimento a tali ipotesi, il titolare effettivo debba individuarsi nel **costituente** o i **costituenti**, il **fiduciario** o i **fiduciari** (*trustee*), il **guardiano** o i **guardiani**, ovvero altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, i **beneficiari** o **classe di beneficiari** e di qualunque altra **persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust.**




Misure di adeguata verifica rafforzata

Con riguardo ai **PPE (persone politicamente esposte)**, al comma 5 dell'art. 24 del Decreto Antiriciclaggio, è stato disposto che **dette persone siano sempre destinatarie di misure di adeguata verifica rafforzata, salvo nelle ipotesi in cui quest'ultime agiscano in veste di organi di Pubbliche amministrazioni**. In queste ipotesi, i soggetti obbligati adottano procedure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato.



Ulteriore novità apportata dal Decreto Antiriciclaggio è l'inserimento della **clientela residente in paesi terzi ad alto rischio di antiriciclaggio** tra le fattispecie da sottoporre ad adeguata verifica rafforzata.

A tal proposito, sono stati aggiunti all'art. 25 del d.lgs. n. 125/2019 i commi da 4-bis a 4-quater. Il comma 4-bis disciplina le **misure di adeguata verifica rafforzata** da attuare nei confronti della già menzionata clientela da parte dei soggetti obbligati:

- 
- acquisire informazioni aggiuntive in merito a scopo e natura della prestazione professionale;
 - acquisire informazioni su origine dei fondi e sulla situazione economico-patrimoniale del cliente e del titolare;
 - acquisire informazioni sulle motivazioni delle operazioni;
 - acquisire l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri amministrativi o direttivi prima di
 - avviare o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale ecc... .



Cooperazione tra autorità

Allo scopo di **rafforzare la cooperazione nazionale ed internazionale tra le autorità competenti**, il D. L.gs n. 125/2019, nel recepire la quinta Direttiva, nell'ambito della collaborazione e dello **scambio reciproco di informazioni**, ha aggiunto all'**art. 12 del Decreto Antiriciclaggio il comma 1-bis**.

Attraverso l'introduzione di questo nuovo comma si consente al Ministero dell'economia e delle finanze, alle autorità di vigilanza del settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia nonché alla Direzione investigativa antimafia e alla Guardia di Finanza di collaborare tra loro attraverso un reciproco scambio di informazioni, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio.



Relativamente alla **collaborazione in ambito internazionale**, al Decreto Antiriciclaggio sono stati aggiunti altri due articoli:

- **art. 13-bis** che disciplina la cooperazione tra la FIU italiana e quelle degli altri Stati membri;
- **art. 13-ter** in tema di cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri.

La richiesta di collaborazione indica tutti i fatti pertinenti, le informazioni sul contesto, le motivazioni e le modalità di utilizzo delle informazioni richieste. La UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l'incrocio anonimo dei dati inerenti alle informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU.



Grazie per l'attenzione!

Prof. Paolo Turati-SAA, School of Management dell'Università di Torino

Studio, Tactica S.r.l. , Via Garibaldi 13, Torino

tactica@hotmail.it

Mobile 3791235528

Tel/fax 011532109